

COMUNE DI LOMAZZO

STATUTO

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi Fondamentali

1. Il Comune di Lomazzo è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato.
2. La Comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, nel rispetto dello Statuto del Comune, della Costituzione della Repubblica e dei principi generali dell'ordinamento dei Comuni che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni stessi.

Art. 2 - Obiettivi del Comune

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune:

- a) concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana anche in un processo di integrazione multietnica, e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Comune, per renderne effettiva la libertà e l'eguaglianza;
- b) garantisce a tutti i cittadini, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, con particolare riferimento alla salubrità dell'ambiente e del posto di lavoro, all'istruzione, all'abitazione, all'informazione, e alla partecipazione;
- c) assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, impegnandosi a rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono pari opportunità;
- d) garantisce la promozione dei diritti dei bambini e delle bambine nel rispetto della convenzione ONU assicurando l'impegno a progettare città sostenibili a loro misura;
- e) promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo qualificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali che tenga conto delle esigenze individuali e collettive;
- f) favorisce e promuove lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico in ogni settore di propria competenza finalizzato all'affermazione solidale di valore umani e sociali;

- g) garantisce la tutela dell'ambiente, predispone ed attua piani per la difesa del suolo, dell'aria e delle acque, per la prevenzione ed eliminazione delle cause inquinamento;
- h) tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;
- i) promuove il progresso e la diffusione della cultura in ogni sua libera manifestazione;
- l) favorisce la promozione delle attività sportive.

Art. 3 - Programmazione

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della regione e della Provincia;

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. In base al principio di sussidiarietà la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e giuridicamente più vicina ai cittadini.

Il Comune valorizza, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ogni forma di collaborazione fra Enti locali ed ogni attività che può essere adeguatamente esercitata dall'autonoma iniziativa dei cittadini e loro formazioni sociali.

Il Comune, nella determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, si avvale dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

Art. 4 - Metodi dell'attività amministrativa e pari opportunità

1. Il Comune svolge l'attività amministrativa secondo i principi costituzionali ed i principi delle leggi statali sulle autonomie locali e sulla pubblicità delle procedure.
2. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità, trasparenza e semplificazione.
3. Il Comune favorisce la costituzione di enti, istituzioni, organismi ed associazioni e collabora con essi nel rispetto delle disposizioni di legge.
4. Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia rappresentativa e diretta nei limiti precisati dallo Statuto, della partecipazione, della tutela della riservatezza (Legge 675/96), della separazione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e di gestione (art. 107 T.U. 18 agosto 2000 n. 267), della chiara individuazione delle responsabilità, dell'imparzialità, efficienza, efficacia, economicità, (art. 1 legge 241/90) e trasparenza della gestione amministrativa.
5. Il Comune esercita uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali , ivi compreso il gettito fiscale, secondo le norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
6. Il Comune opera per respingere ogni discriminazione tra uomo e donna, garantisce la

pari dignità giuridica, sociale ed economica assicurando condizioni di pari opportunità, anche tra lavoratrici e lavoratori nelle procedure di reclutamento del proprio personale (art. 36, comma 2, lett. c) D.lgs. 29/93), favorendo tempi e modalità dell'organizzazione della vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini. Adotta tutte le misure per attuare le direttive della comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

7. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U 18 agosto 2000 n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

8. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

9. Il Comune concorre, insieme ad altre istituzioni nazionali ed internazionali, ad adottare perciò tutte le misure idonee per contrastare i fenomeni di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico ed operando scelte urbanistiche che tengano conto dello sviluppo equilibrato del territorio e della salvaguardia dello stesso.

Art. 5 – Diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, gli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare, dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato della disposizione alla quale si intende fare il rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27.07.2000, n. 212 le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla rimessione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede – (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (art. 11 e 19);

Art. 6 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Lomazzo è costituito dal capoluogo e dalla frazione Manera di Lomazzo.
2. Confina con i Comuni di: Cirimido, Cadorago, Bregnano, Rovellasca, Turate, Rovello Porro e Guanzate.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza IV Novembre n. 4.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni e della sede comunale può essere proposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 7 - Albo Pretorio

1. Nel palazzo Civico un apposito spazio è destinato ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti previsti dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 8 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Lomazzo.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. l’uso e la produzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono autorizzati dal Sindaco.

PARTE PRIMA
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 9 - Organi

1. Gli organi di governo del Comune che esercitano funzioni politico-amministrative sono il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Il Consiglio e il Sindaco sono eletti direttamente dalla cittadinanza e rappresentano l'intera comunità locale, spettando al primo l'indirizzo e il controllo politico-amministrativo e al secondo la responsabilità dell'Amministrazione dell'Ente Locale.
3. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco e collabora con lo stesso nell'amministrazione del Comune.
4. Gli organi comunali, costituiti ai sensi delle disposizioni di Legge, hanno potere di autodeterminazione organizzativa e funzionale nel rispetto dei principi di riforma delle autonomie locali.

Art. 10 - Il Consiglio Comunale
organizzazione - composizione e competenza

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. L'elezione, l'entrata in carica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza nonché il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati da regolamento.
Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme di regolamento.
Impronta l'azione complessiva dell'ente a principi di pubblicità, trasparenza, efficienza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
Il Consiglio Comunale, nel momento in cui aderisce ad enti, aziende, organismi societari ed associativi, definisce anche le finalità che intende perseguire al fine di orientare l'azione comunale dei propri rappresentanti.
Il Consiglio Comunale definisce anche gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune in seno agli organi di cui al comma precedente.
Il Consiglio Comunale provvede alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni ed organismi ad esso espressamente riservati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti di

controllo e atti fondamentali. Esprime l' indirizzo politico - amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente.

Egli è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

(art. 38 comma 3 T.U. 18.08.2000 n. 267).

Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare

4. Il Consiglio Comunale è competente, inoltre, per la disciplina ed i criteri generali delle tariffe.

Art. 11 – Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione, con allegato ordine del giorno devono essere recapitati ai Consiglieri nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio, rispetto al giorno di convocazione:

- almeno 5 giorni prima di quello stabilito dall'adunanza, quando trattasi di seduta ordinaria;
- almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;
- negli altri casi almeno tre giorni prima di quello stabilito dall'adunanza;

b) la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei componenti assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei componenti assegnati, escluso il Sindaco;

nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.

2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la decadenza del consigliere per la mancata partecipazione alle sedute dovute ad assenza ingiustificata. Il Consiglio non potrà sanzionare con la decadenza se il numero delle assenze sia inferiore a 3, senza operare distinzione tra sedute ordinaria e straordinaria

Art. 12 – Linee programmatiche

1. Il Sindaco entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di convalida degli eletti presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il documento programmatico viene depositato 15 (quindici) giorni prima della seduta consiliare nella Segreteria e fino ai 5 (cinque) giorni antecedenti la seduta possono essere presentati dai Consiglieri emendamenti da discutere nella seduta di approvazione del

documento programmatico.

3. Il Consiglio Comunale in sede di adozione del Bilancio può proporre con le modalità già stabilite dal Regolamento di Contabilità adeguamenti alla programmazione.
4. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
5. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18.08.2000 n. 267.
6. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
7. In occasione dell'esame del conto consuntivo i rappresentanti del Comune presso altri Enti, consorzi, aziende, istituzioni e società presentano una relazione sulla attività svolta. Il regolamento disciplina la modalità del dibattito relativo ed i casi in cui esso possa concludersi con un voto e con le relative motivazioni.

Art. 13 Sessione del Consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria e sessione straordinaria;
2. Sono sessioni ordinarie anche ai fini della convocazione solo quelle convocate per:
 - a) Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) Per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
 - c) Per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
3. Tutte le altre sono straordinarie;

Art. 14 - Presidenza delle sedute

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o di impedimenti anche di questi dall'Assessore Anziano.
2. Qualora non siano presenti in aula il Sindaco, il vice Sindaco e l'Assessore anziano, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere Anziano.

Art. 15 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge; essi

rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono presentate al Protocollo del Comune che ne rilascia copia con annotazione di registrazione. Le stesse possono anche essere presentate nel corso di una seduta consiliare e saranno specificatamente annotate dal segretario Comunale nel verbale delle sedute.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione.

4. Per la surrogazione dei Consiglieri Comunali si applicano le disposizioni di Legge.

Art. 16 - Consigliere Anziano

E' Consigliere Anziano l'eletto che ha conseguito il più alto numero di voti individuali nell'ambito della lista più votata. Nel caso di parità di voti è Consigliere Anziano quello di maggiore età.

Art. 17 – Prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali secondo le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento, hanno diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa su tutti gli atti e provvedimenti di competenza deliberativa del Consiglio;
- b) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. L'esercizio del diritto è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio;
- c) accedere agli atti ed alle informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, detenuti dagli uffici dell'Ente e dai suoi organismi strumentali o da esso promossi, nonché da organismi a cui esso partecipi.

2. Il Sindaco o gli Assessori dallo stesso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione degli atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.

Art. 18 – Decadenza, surroga, supplenza e dimissioni dei consiglieri comunali

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere. Il Sindaco provvede con comunicazione scritta, ai sensi

dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio ed il Consigliere è dichiarato decaduto nel caso in cui le cause giustificative non dovessero essere meritevoli di accoglimento. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria degli Organi Istituzionali e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

2. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 142 del Testo Unico 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma 2.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate dall'interessato al Consiglio Comunale e in merito ad esse si procede secondo quanto disposto dall'art. 38 del Testo Unico 267/2000.

Art. 19 - Partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale dell'Assessore non Consigliere

1. L'eventuale Assessore non consigliere può partecipare alle adunanze del consiglio comunale con diritto di parola, solo su esplicita richiesta, ma non di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione. La sua partecipazione non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 20 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale, per l'espletamento delle funzioni proprie, può avvalersi di :
 - a) commissioni consiliari consultive permanenti composte esclusivamente da Consiglieri comunali;
 - b) commissioni costituite anche con la partecipazione di membri esterni al consiglio comunale e nominate dalla Giunta per effetto della competenza

residuale attribuitale dall'art. 48 T.U. 18.08.2000, n. 267;

c) commissioni speciali;

2. Il regolamento disciplina il loro numero il funzionamento e la loro composizione che deve in ogni caso assicurare la presenza delle minoranze consiliari.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.
4. Il Presidente può invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Funzionari del Comune, Organismi associativi, Rappresentanti di Forze sindacali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco a gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 21 - Compiti delle commissioni Consiliari Permanenti

1. Compito principale delle Commissioni Permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'Organo stesso.

Art. 22 - Attribuzioni delle Commissioni temporanee, consultive e speciali

1. Compito delle commissioni temporanee, di quelle speciali e consultive è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale, secondo i criteri stabiliti da apposito regolamento.
2. Per fini di controllo e garanzia il Consiglio Comunale potrà istituire con apposita deliberazione commissioni speciali in relazione a specifiche questioni da approfondire, entro termini precisi, in modo da redigere relazioni conclusive sulla materia. La Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 23 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. L'investitura popolare attribuisce al Sindaco la duplice carica di Capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo in ambito locale.
3. Il Sindaco è componente di diritto degli organi del Comune.

Art. 24 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, responsabile dell'amministrazione del Comune, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, nonché le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune, nonché all'attività e all'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
2. Ha la rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio.
3. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento di proposte degli indirizzi generali di governo e persegue l'indirizzo politico - amministrativo espresso dal Consiglio e l'indirizzo attuativo della Giunta.
4. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune.
5. Il Sindaco nomina e revoca il Segretario Comunale, scegliendolo dall'apposito albo, il Direttore Generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce anche mediante contratto a tempo determinato, incarichi nonché quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità secondo le modalità ed i criteri stabiliti art. 110 T.U. 18.08.2000, n. 267, dal presente Statuto e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
7. Sulla base degli indirizzi espressi del Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di cui all'art. 50 comma 7 T.U. 18.08.2000, n 267;
8. In casi di emergenza il Sindaco può modificare gli orari, di cui al comma precedente, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti, nei casi e con le modalità stabilite dall'art.54, comma 3 D. Lvo 267/2000.
9. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art.36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.
10. Il Sindaco può emettere ordinanze in conformità alle leggi ed ai Regolamenti comunali. Quale ufficiale di governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 commi 2 e 3 del D. L.vo n. 267/2000 al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- 11 Il Sindaco promuove, partecipa e conclude accordi di programma fatta salva la previsione di cui al 5' comma, art. 34 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
12. In aggiunta a quanto disposto dal T.U. 18.08.2000, n. 267, il Sindaco:
 - a) indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione del documento di proposte degli indirizzi generali di governo, degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della Giunta nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e

propositive della Giunta;

b) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli Assessori per sottoporre l'esame alla Giunta, previo avviso all'interessato. Il Sindaco mantiene comunque la facoltà di svolgere direttamente le funzioni e di emettere gli atti delegati;

c) emana direttive al Segretario comunale, al Direttore Generale, se nominato, e ai Dirigenti e ai responsabili dei servizi, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi programmatici;

d) nomina i messi notificatori;

e) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.3 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

f) assume ogni altro atto espressamente attribuito alla sua competenza dalle leggi, dallo Statuto e da ogni altro atto normativo.

13. Il Sindaco può delegare, in tutto od in parte, l'esercizio di proprie competenze a singoli componenti la Giunta od a Consiglieri comunali per affari determinati e per un periodo limitato.

14. L'esercizio delle competenze delegate di cui al comma 12, nell'ambito degli indirizzi programmatici, di cui al precedente articolo 12, è limitato ai poteri di iniziativa, coordinamento, indirizzo e controllo dell'attività dei settori, degli uffici e dei servizi cui il delegato è preposto.

15. Oltre a quanto disposto dai commi 12 e 13 del presente articolo, il Sindaco può delegare ai componenti la Giunta l'assunzione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza.

Art. 25 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 26 - Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo collegiale che collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune.

2. Essa opera attraverso deliberazioni, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione

degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 27 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori compreso il Vice – sindaco non inferiore a quattro e non superiore a 6 nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico – amministrative.
2. E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto, l'assessore più anziano di età.
3. Gli assessori, se nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti del Consiglio, possono partecipare alle riunioni del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto, né di presidenza della seduta consiliare.

Art. 28 - Nomina

1. La Giunta è nominata dal Sindaco, il quale dà comunicazione di tale nomina al Consiglio nella prima seduta dopo la sua elezione.
2. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco non possono far parte della Giunta né possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 29 - Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco unitariamente agli altri componenti della Giunta ed è individuato tra gli assessori che sono anche consiglieri comunali. Riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità di età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge.

Art. 30 - Convocazione e ordine del giorno

1. Il Sindaco o chi lo sostituisce convoca la Giunta Comunale, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, e ne predisponde l'Ordine del Giorno.

Art. 31 - Attribuzioni della Giunta

1. Le attribuzioni della Giunta sono disciplinate all'art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto, al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale, del Direttore generale, ove nominato, o dei Responsabili di Settore. La struttura burocratica ha come referente politico l'Assessore incaricato della sovrintendenza del Settore o dell'area per le quali gli è stata conferita la delega.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 32- Presidenza

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
2. Qualora non siano presenti il sindaco o il Vicesindaco, la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

Art. 33 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
2. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

Art. 34 - Validità delle sedute

1. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Tale maggioranza non è richiesta quando si tratti di assumere provvedimenti non deliberativi.

Art. 35 - Assistenza alle sedute

1. Alle sedute della Giunta Comunale partecipa il Segretario Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario comunale.
2. Il segretario, il Vice segretario comunale possono farsi assistere da altri impiegati del

Comune.

3. Il Segretario della Giunta ha il compito di rendere pareri tecnico -giuridici su quesiti posti dalla Giunta, nonché di stendere il verbale della seduta.

Art. 36 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione.

2. I testi deliberativi della seduta sono sottoscritti dal presidente e dal segretario della giunta.

Art. 37 - Presentazione delle proposte di deliberazione

1. La Giunta Comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun assessore.

2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.

Art. 38 - Votazioni e validità delle deliberazioni

1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.

2. La deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

3. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello per la validità della seduta.

Art. 39 - Revoca e dimissioni di componenti la Giunta

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta effettuata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Art. 40 – Divieto di incarichi e consulenze

Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41 - Fonti

1. L'organizzazione burocratica del Comune si informa ai principi generali sanciti dal presente Statuto nel rispetto dell'art. 97, comma 1 della Costituzione e delle leggi di riforma della Pubblica Amministrazione e delle Autonomie Locali, al fine di adattare l'astrattezza della previsione legislativa alle peculiarità dell'Ente Locale.
2. I principi generali di organizzazione burocratica dell'Amministrazione Comunale si attuano attraverso regolamenti di organizzazione o comunque denominati, ovvero, sulla base degli stessi, mediante atti di organizzazione.
3. I regolamenti di organizzazione sono adottati dai competenti organi del Comune, nel rispetto dei criteri generali emergenti dal presente Statuto.
4. Gli atti di organizzazione sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle distinzioni tra poteri di indirizzo e di controllo e attribuzioni di gestione amministrativa, così come sancita dalle leggi di riforma delle autonomie locali.
5. L'ordinamento strutturale del Comune, in base a criteri di autonomia, funzionalità, imparzialità, efficacia, efficienza, veridicità, economicità e rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse, è disciplinato dal regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi.

Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale conformandosi ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e dell'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità del bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni;

6. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento dei

concorsi ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 4, del D. Lvo 3.2.1993 n. 29 e dell'art. 89 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Art. 42 - Principio fondamentale della distinzione dei ruoli

1. L'intera disciplina statutaria dell'organizzazione amministrativa del Comune si uniforma anzitutto al principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita alla dirigenza comunale.
2. Il principio generale di riforma delle Autonomie Locali di cui al comma precedente si attua per un verso mediante un progressivo riorientamento dei provvedimenti amministrativi degli organi elettivi verso le scelte di competenza, e per altro verso mediante un processo permanente di riqualificazione culturale e professionale dell'intero apparato burocratico ed in particolare delle figure apicali prevedendo gli appositi stanziamenti in bilancio.
3. Il Sindaco e il Segretario Comunale del Comune sono congiuntamente garanti della concretizzazione e dello sviluppo del principio generale di cui al comma precedente.

Art. 43 - Principi di organizzazione

1. L'organizzazione burocratica del Comune si informa ai seguenti principi generali:
 - a) autonomia e funzionalità dell'assetto organizzativo dei servizi comunali, nel senso che gli schemi e le strutture organizzative dell'apparato burocratico devono essere impostati e gestiti in relazione alle peculiarità dell'Ente locale e alle funzioni di fatto sviluppate dallo stesso;
 - b) trasparenza delle scelte organizzative intesa come attitudini degli schemi, delle strutture e degli atti di organizzazione a manifestare con estrema chiarezza "chi fa che cosa";
 - c) efficienza delle soluzioni organizzative e dell'attività di gestione, intesa come ricorso a strumenti e procedure che garantiscano il conseguimento del risultato voluto dall'apparato politico con i più alti livelli di economicità e speditezza di fatto perseguibili in relazione ai vincoli esistenti;
 - d) professionalità dell'apparato burocratico, intesa come necessità di reclutamento di risorse umane aventi specifica competenza in relazione alle mansioni affidate, come necessità di costante aggiornamento e come un impegno di ogni unità di personale ad utilizzare nell'attività di gestione tutta la propria competenza tecnica;
 - e) responsabilità di ciascun soggetto dell'apparato burocratico intesa come imputabilità soggettiva degli effetti della propria attività di gestione che presuppone l'esatta individuazione degli ambiti operativi spettanti a ciascuno;
 - f) garanzia di collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna agli uffici comunali nei limiti della riservatezza e segretezza di cui all'art. 24 della L. n. 241 del 07.08.90;

g) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'Ente nonché con Amministrazioni ed Enti diversi.

Art. 44 - Criteri di attuazione

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ad un'organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi.
2. I servizi del Comune sono organizzati in settori funzionali ed omogenei di ampia dimensione sulla scorta di criteri improntati ad efficienza, flessibilità per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione.
3. Ad ogni settore e servizio, compresi quelli di staff o di progetto, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni funzionario responsabile dei settori deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito, cui consegue l'assunzione di responsabilità strettamente collegata.
4. Attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi l'Amministrazione determina la dotazione organica del personale assicurando ad esso la crescita professionale e garantendo la flessibilità organizzativa per lo svolgimento dei servizi secondo parametri di efficienza e funzionalità.
5. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, il Comune, d'intesa con le OO.SS. si attiverà per trasferire il principio delle pari opportunità tra i sessi dal piano giuridico a quello culturale e lavorativo.
6. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini.

CAPO II DIRIGENZA COMUNALE

Art. 45 - Principi Generali

1. In attuazione del principio fondamentale dell'organizzazione comunale di cui all'art. 54, comma 1, la dirigenza comunale rappresenta sul versante della gestione amministrativa ciò che gli organi esecutivi eletti rappresentano sul versante del potere di indirizzo e controllo politico amministrativo.
2. La dirigenza comunale pertanto è titolare e responsabile, nel suo complesso e singolarmente per le funzioni attribuite, di tutti i compiti, attività e provvedimenti ad essa affidati dalla legge e dallo Statuto comunale.
3. Nell'espletamento delle sue funzioni, la dirigenza comunale è tenuta ad osservare i principi e le disposizioni statuiti dalla legge e dal Titolo II, capo I dello statuto Comunale

, perseguendo obiettivi individuati dall'apparato politico.

4. La dirigenza comunale è costituita:

- a) dai soggetti che all'interno dell'organizzazione dell'Ente ricevono trattamento giuridico ed economico dirigenziale direttamente dalla legge;
- b) dai soggetti che, nei casi previsti dalla legge, abbiano stipulato con l'Ente contratto di diritto pubblico a tempo determinato per l'espletamento di funzioni di dirigente o di alta specializzazione nei limiti, con criteri e le modalità di cui al presente statuto e/o di cui al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) dai soggetti che, pur sprovvisti di trattamento giuridico ed economico dirigenziale, svolgono secondo l'organizzazione dell'Ente funzioni di responsabili di uffici e servizi nei limiti, con criteri e le modalità di cui al presente Statuto e/o di cui ai regolamenti Comunali.

Art. 46 - Segretario Comunale

1. Il segretario comunale nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni e delle direttive impartite dal Sindaco, nonché del principio della distinzione tra funzione di gestione amministrativa, politica è l'organo tecnico-amministrativo cui fa capo la dirigenza del Comune, sovrintendendo e coordinando l'attività degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco ed è nominato dallo stesso, scegliendo tra gli iscritti nella corrispondente fascia professionale dell'apposito Albo.

3. La procedura di nomina e la durata dello stesso sono disciplinate dalla legge.

4. Il Segretario Comunale può essere revocato esclusivamente per gravi ed accertate violazioni dei doveri di ufficio con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale e nel rispetto delle condizioni disposte dalla legge.

5. Il rapporto di lavoro del segretario Comunale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi del D. Lvo n. 29/1993 e successive modificazioni.

6. Su conformi determinazioni del Sindaco, è riservata al Segretario Comunale la più ampia autonomia dell'organizzazione del proprio Ufficio nel rispetto delle disposizioni statutarie.

7. Il Segretario Comunale:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;
- c) può rogare, salvo sua espressa rinuncia, tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d) svolge compiti di impulso nei confronti dell'attività di programmazione e di

regolamentazione degli organi dell'Ente e sovrintende alla concretizzazione in atti amministrativi dei relativi indirizzi espressi;

e) sovrintende all'assetto organizzativo delle risorse umane, alla gestione dello stato giuridico ed economico dei dipendenti comunali nel rispetto della legge ed esercita di concerto con il Sindaco il potere disciplinare;

f) presiede, se così disposto dal Sindaco in relazione alla sua professionalità le commissioni di gara, di concorso ed altre commissioni di studio e di lavoro istituite all'interno del Comune;

g) può essere autorizzato dalla Giunta Comunale, in relazione ai carichi di lavoro, a svolgere prestazioni connesse al proprio Ufficio a favore di altre pubbliche Amministrazioni ovvero società ed organismi privati o a partecipazione pubblica;

h) esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco, ivi compresa quella di Direttore Generale;

Art. 47 - Vice Segretario Comunale

1. Il Sindaco attribuisce la qualifica di Vice Segretario "vicario" ad un funzionario apicale del Comune, che abbia i requisiti previsti per il Segretario Comunale, il quale oltre alle funzioni specifiche del posto di appartenenza svolge le funzioni ausiliarie del segretario Comunale e funzioni vicarie dello stesso nei casi di vacanza, assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto.

2. Le funzioni vicarie del Vice Segretario Comunale sono quelle attribuite al Segretario Comunale ad eccezione di quelle eventualmente conseguenti al particolare stato giuridico di quest'ultimo.

3. Le funzioni ausiliarie del Vice Segretario Comunale sono definite dal Segretario Comunale con provvedimento formale, ovvero mediante concertazione di fatto.

Art. 48 – Funzioni ed attribuzioni dei Responsabili di Settore

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

2. Ai Responsabili di Settore spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Le attribuzioni dei Responsabili di Settore sopra indicate possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

3. I Responsabili di Settore possono delegare loro funzioni al personale ad essi

sottoposti, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Le attribuzioni e le responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale ed i Responsabili di servizio sono disciplinate dal regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. La presidenza delle commissioni nelle gare d'appalto o di asta di vendita spetta al Responsabile di Settore competente per materia o, nel caso di suo ~~loro~~ legittimo impedimento o mancanza, al Segretario Comunale.

6. Le commissioni di concorso per l'assunzione di personale sono presiedute dal Responsabile di Settore nel cui ambito deve inserirsi la figura professionale posta a concorso o dal Segretario Comunale se così disposto dal Sindaco.

7. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di responsabile dei servizi va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.

8. La funzione di Responsabile di Settore comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

9. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi.

Art. 49 – Conferenza dei Responsabili di Settore

1. E' istituita la conferenza permanente dei Dirigenti Responsabili di Settore presieduta dal Segretario Comunale.

2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il Segretario, per il Direttore Generale e per i Responsabili di Settore, alla conferenza spettano funzioni propositive, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

Art. 50 – Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di Responsabili del settore e di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica, può essere disposta ai sensi di legge mediante l'assunzione di professionalità esterne a cui vengono conferiti incarichi a tempo determinato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le

modalità con cui possono anche essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per le alte specializzazioni o funzioni dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

3. L'incarico non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica e può essere motivatamente revocato con le stesse modalità con cui è stato conferito, anche prima della sua scadenza.

4. Il trattamento normativo è analogo a quello previsto per i dirigenti a tempo indeterminato, ove compatibile.

5. Il Comune può ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Detto incarico non può avere durata superiore a quella del programma.

TITOLO III SERVIZI

Art. 51 - Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 61, comma 1;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 61, commi 2 e 3.

Art. 52 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 53 - Azienda Speciale

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti dalla precedente lettera a);
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 54 - Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 59 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurando attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 55 - Società

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f, dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000,

n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 56 – Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 57 – Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

Art. 58 - Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
FORME ASSOCIATIVE E COLLABORATIVE

Art. 59 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli Istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 60 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti Locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 61 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art. 60, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 62- Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 59 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 63 - Accordi di programma

1. Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento in ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO II CONTROLLO INTERNO

Art. 64 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi servizi ed interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singole atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Insieme al progetto di bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti contenente l'elencazione specifica di ciascuna opera o di investimento con gli elementi descrittivi idonei e che si intendono realizzare nonché le risorse con le quali lo stesso verrà attuato.

Art. 65 – Controllo di gestione

1. Il Comune programma l'introduzione nella propria organizzazione amministrativa del controllo economico interno della gestione, al fine di assicurare un maggior livello di efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse, nell'erogazione dei servizi e nelle prestazioni comunali.
2. Il controllo viene attuato secondo le norme del regolamento; si fonda sull'analisi ed il controllo dei risultati conseguiti, con l'individuazione degli scostamenti verificatisi rispetto agli obiettivi prefissati, l'identificazione delle cause che li hanno prodotti, la definizione delle responsabilità, la proposizione di correttivi.

Art. 66 - Il collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario-consultivo del Comune. Esso è composto di n. 3 membri, nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale.
2. Le funzioni, la durata dell'incarico, le incompatibilità e le inagibilità, il compenso e le responsabilità di detto organo sono disciplinate dal Testo Unico 267/2000 dagli articoli che vanno dal n. 234 al n. 241.

Art. 67 - Nucleo di valutazione

L'attività di valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Settore è effettuata da un organo costituito dal Segretario/Direttore Generale, con funzioni di Presidente, e da almeno due esperti nominati dalla Giunta Comunale.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE

Art. 68 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Favorisce il costituirsi di ogni Associazione intesa a concorrere alla predetta attività.
2. In attuazione dell'art. 8, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267, il Comune promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale e valorizza le libere forme associative nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. In attuazione del comma 5 dell'art. 8 del T.U. 18.08.2000, n. 267, il Comune promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale, favorendone l'inclusione in tutti gli organi consultivi locali.
4. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
5. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività individuando i mezzi tecnologici più idonei.
6. Favorisce l'accesso di cittadini e Associazioni alle strutture dell'ente, anche mediante l'articolazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali nelle forme di seguito specificate.

Art. 69- Rapporti tra Comune e cittadini

1. Per la gestione dei servizi sociali è prevista la sperimentazione di forme di scambio e di solidarietà di tipo individuale che verranno appositamente regolamentate.

Art. 70 - Rapporti tra Comune e associazioni private

1. Il Comune favorisce con appositi interventi le Associazioni, Istituzioni, Organismi e società cooperative che operano nei settori economico-sociale, culturale, sportivo, ricreativo, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. A tal fine è istituito il registro delle associazioni locali per la cui iscrizione ognuna dovrà presentare copia dello Statuto ed operare da almeno due anni.
3. Il Comune può stipulare, con associazioni e società cooperative operanti nei settori indicati al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali.
4. Il Comune consulta le associazioni e le società cooperative di cui al comma 1 del presente articolo, come pure altre associazioni operanti nell'ambito territoriale del comune.
5. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente il Comune provvede alla istituzione di apposite Consulte costituite e regolamentate con deliberazione consiliare e composte da membri di nomina comunale e da membri rappresentanti i sindacati, le altre organizzazioni sociali, le cooperative, le associazioni culturali, sportive ed ecologiche.
6. Il Comune riconosce altresì alle Associazioni:
 - il diritto all'informazione;
 - il diritto alla consultazione sui bilanci previsionali relativamente alle materie di loro competenza.

Art. 71 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana e che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee dell'Amministrazione deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.

Art. 72 - Partecipazione alla formazione di atti

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta Comunale e delle competenti Commissioni Consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.
2. Le modalità per la consultazione sono stabilite nell'apposito Regolamento.
3. Il comma 1 non si applica nella adozione di atti relativi a tributi ed atti per i quali la Legge, o lo Statuto, prevedano apposite forme di consultazione.
4. I risultati delle consultazioni devono essere riportati nelle inerenti deliberazioni.
5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
6. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i quattordici anni.
7. La consultazione può avvenire anche per dibattere problemi specifici o per sottoporre proposte, programmi, consuntivi.

Art. 73 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 74 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso degli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;

2. Il Regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Art. 75 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che, il Comune costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

2. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art. 76 - Istanze

1. I cittadini le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco.

Art. 77 - Proposte

1. N. 50 cittadini possono avanzare petizioni o proposte per l'adozione di atti

amministrativi su questioni di interesse generale. che il Sindaco trasmette per il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché per l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Il Sindaco deve sentire i proponenti entro trenta giorni dalla presentazione della proposta e deve promuovere le determinazioni in merito entro i successivi 60 giorni.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 78 – Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune provvede a comunicare l'inizio del procedimento agli interessati, nei limiti di legge, e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Ogni soggetto interessato, singolo o associato ha diritto all'accesso, ed ha diritto a ricevere copia degli atti, di informazione sullo stato degli atti e sulle procedure che lo riguardano; può inoltre intervenire nel procedimento presentando memorie scritte e documenti secondo le modalità regolamentari.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nell'ipotesi di adozione di atti relativi a tributi e a materie per le quali la legge e lo statuto prevedono apposite forme di consultazione.

CAPO II REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 79 – Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'adozione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.

3. Possono essere indetti referendum propositivi su argomenti di particolare importanza con esclusione delle materie attinenti le imposte, le tasse e le altre entrate (è possibile prevedere anche referendum abrogativi).

4. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20 per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

6. Il regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione e le compatibilità del quesito referendario

con il rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto.

Art. 80 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 81 - Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 82 - Elezione del Difensore Civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza pari a 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto preferibilmente fra i cittadini residenti che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi commercio o professione con interessi nell'ambito del territorio comunale.
5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

Art. 83 - Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica 5 (cinque) anni e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 84 - Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti di cittadini.
4. Dalla data della sua istituzione, il Difensore Civico, su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri, esercita i poteri di controllo nei limiti della illegittimità denunciata sulle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale relative ad appalti e affidamenti dei servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario nonché alle assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni, ai sensi dell'art. 127 del T.U. n. 267/2000.

Art. 85 - Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi 30 (trenta) giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico può sentire direttamente i funzionari responsabili, dandone preavviso al segretario Comunale, e con esso può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze del servizio, ed in accordo con il Segretario comunale, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al sindaco.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e dagli enti e aziende di cui al comma 1° copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 86 - Relazione al Consiglio Comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, la relazione sull'attività svolta segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 87 - Mezzi del Difensore civico

1. La Giunta Municipale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore Civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore Civico è stabilita con deliberazione della Giunta.

2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 88 - Trattamento economico

1. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione pari alla metà di quella deliberata dal Comune per gli Assessori Comunali, oltre al rimborso delle spese di trasporto se residente in altro comune.

Art. 89 - Ufficio Difensore Civico

1. L'ufficio del difensore civico potrà essere costituito unitamente ad altri Comuni limitrofi mediante l'approvazione di apposita convenzione.

TITOLO IV FUNZIONI NORMATIVA

Art. 90 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 91 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandati dalla Legge dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare, viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulle pubblicazioni della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 92 – Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 93 - Norme transitorie e finali

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto la Giunta propone al Consiglio i nuovi regolamenti previsti dallo Statuto stesso. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 94 – Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.